

**N. 273**

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno

*(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati  
il 4 agosto 2003)**

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Com'è noto il Ministero dell'Interno è stato interessato da un rinnovamento organizzativo e funzionale conseguente al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero stesso, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398.

Ne è derivato un modello organizzativo imperniato sull'accorpamento delle tradizionali direzioni generali, in quattro dipartimenti, corrispondenti alle funzioni finali fondamentali, attribuite al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 300 citato.

Il disegno tuttavia ha rivelato limiti e difficoltà per la peculiarità dell'ordinamento dell'amministrazione dell'interno.

A differenza degli altri dicasteri, infatti, il Ministero dell'Interno svolge compiti di interesse generale della comunità nazionale, attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica, la salvaguardia e l'incolumità fisica delle persone e dei beni, la promozione e lo sviluppo delle comunità locali nonché la tutela dei cittadini.

Di qui, dunque, una legislazione di carattere speciale che concorre a definire un'Amministrazione di cui sono anima ed espressione le tre componenti tradizionali dell'amministrazione civile dell'interno, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Tuttavia, la riorganizzazione attuata ai sensi del citato decreto legislativo n. 300, sulla base della individuazione di aree di competenze omogenee, si è rivelata, nel tempo, funzionalmente non idonea in relazione al perseguimento della missione del Dipartimento degli Affari interni e territoriali.

Infatti, dei quattro dipartimenti previsti dal regolamento di organizzazione, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge esclusivamente compiti finali, mentre gli altri dipartimenti, Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile, svolgono compiti finali e strumentali.

Le funzioni stesse, tuttavia, esauriscono la loro efficacia all'interno dei rispettivi Dipartimenti, risultando limitate, esclusivamente, al soddisfacimento dei bisogni strumentali connessi con le missioni istituzionali agli stessi demandate.

Questi due Dipartimenti, infatti, gestiscono anche il relativo personale, rappresentato dalla Polizia di Stato e dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in funzione, rispettivamente, della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza sociale dei cittadini da qualsiasi tipo di aggressione, che riguardi l'incolumità fisica e dei relativi beni come, ad esempio, in occasione di calamità naturali.

Il Dipartimento Affari interni e territoriali, invece, si discosta nettamente dagli altri dipartimenti. Ad esso competono sia funzioni strumentali per il perseguimento degli interessi dell'intera amministrazione, sia compiti finali, rappresentati dall'organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale, nell'ottica di una maggiore razionalizzazione e semplificazione degli apparati burocratici, nonché dalla promozione e dallo sviluppo delle comunità locali, in un quadro di più intensa collaborazione con il Governo locale che sempre più caratterizza il ruolo istituzionale degli Uffici del Governo sul territorio.

In conseguenza dell'adozione di tale modello organizzativo, il Dipartimento Affari interni e territoriali, che dovrebbe invero avvalersi delle proprie risorse per la realizzazione compiuta del sistema delle autonomie, finisce per essere prevalentemente assorbito da esigenze di natura strumentale dell'intera amministrazione. Inoltre, l'attribuzione dei compiti strumentali a due direzioni centrali operanti all'interno del Dipartimento risulta del tutto inadeguata rispetto all'obiettivo che esso deve perseguire: la provvista di risorse non limitata alle esigenze del Dipartimento, nel quale le relative funzioni amministrative sono collocate, ma estesa trasversalmente all'intera Amministrazione.

Peraltro, anche nell'ambito della Presidenza del Consiglio sono stati istituiti il Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione e il Dipartimento per le risorse strumentali (D.P.C.M. del 23 luglio 2002). Così pure accade per il Ministero della giustizia, ove opera il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55), nonché per il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Dipartimento

dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (D.P.R. 24 aprile 1998, n. 154, successivamente modificato con il D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147).

Appare pertanto ineludibile l'istituzione di un quinto dipartimento.

A tale fine occorre innanzitutto modificare l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 300, inserendo tra le funzioni svolte dal Ministero anche quelle concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e alla promozione e allo sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

Tale integrazione è coerente con quanto previsto dall'art. 5 del già richiamato decreto legislativo n. 300, che riconduce in capo ai singoli dipartimenti compiti strumentali e funzioni finali insieme.

L'istituzione di un nuovo dipartimento si rende necessaria al fine di assicurare l'esercizio organico delle funzioni tipiche dell'amministrazione dirette alla tutela degli interessi generali della comunità nazionale e attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla salvaguardia e all'incolumità fisica delle persone e dei beni, alla promozione e allo sviluppo delle comunità locali.

Tali obiettivi si realizzano anche attraverso un'adeguata politica del personale dell'Amministrazione civile, risorsa quest'ultima fondamentale e necessaria per il funzionamento di tutte le componenti dell'amministrazione sia in sede centrale che periferica.

Conseguentemente si procede alla modifica dell'art. 15, comma 1, del più volte richiamato decreto legislativo n. 300, prevedendo che il Ministero dell'Interno possa organizzarsi sulla base di cinque dipartimenti, anziché degli attuali quattro.

Il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

## **RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA**

### **Analisi dell'impatto normativo dell'intervento sulla legislazione vigente**

Il provvedimento in esame interviene, sulla base della delega per la riforma dell'organizzazione del Governo contenuta nella legge 137/2002, sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nella parte concernente l'individuazione delle aree funzionali del Ministero dell'Interno e la specificazione del numero di dipartimenti nel quale tale Dicastero si articola (artt. 14 e 15 del decreto legislativo n. 300/99).

### **Analisi del quadro normativo e della *ratio* dell'intervento normativo.**

Dalle disposizioni di cui agli artt. 14 e 15 del d. Lgs. n. 300/99 è derivato un modello organizzativo imperniato sull'accorpamento delle tradizionali direzioni generali, in quattro dipartimenti, corrispondenti alle funzioni finali fondamentali, attribuite al Ministero dell'Interno, che ha tuttavia rivelato limiti e difficoltà per la peculiarità dell'ordinamento dell'amministrazione dell'interno.

In particolare, la riorganizzazione attuata ai sensi del citato decreto legislativo n. 300, con il d.P.R. n. 398/2001 recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno, si è rivelata, nel tempo, funzionalmente non idonea in relazione al perseguimento della missione del Dipartimento degli Affari interni e territoriali.

Al Dipartimento Affari interni e territoriali competono, infatti, sia funzioni strumentali per il perseguimento degli interessi dell'intera amministrazione, sia compiti finali, rappresentati dall'organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale, nell'ottica di una maggiore razionalizzazione e semplificazione degli apparati burocratici, nonché dalla promozione e dallo sviluppo delle comunità locali.

In conseguenza dell'adozione di tale modello organizzativo, il Dipartimento Affari interni e territoriali, che dovrebbe invero avvalersi delle proprie risorse per la realizzazione compiuta del sistema delle autonomie, finisce per essere prevalentemente assorbito da esigenze di natura strumentale dell'intera amministrazione. Inoltre, l'attribuzione dei compiti strumentali a due direzioni centrali operanti all'interno del Dipartimento risulta del tutto inadeguata rispetto

all'obiettivo che esso deve perseguire: la provvista di risorse non limitata alle esigenze del Dipartimento, nel quale le relative funzioni amministrative sono collocate, ma estesa trasversalmente all'intera Amministrazione.

A tale fine, con il presente provvedimento, si provvede a modificare l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 300, inserendo tra le funzioni svolte dal Ministero anche quelle concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno e alla promozione e allo sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero.

Tale integrazione è coerente con quanto previsto dall'art. 5 del già richiamato decreto legislativo n. 300, che riconduce in capo ai singoli dipartimenti compiti strumentali e funzioni finali insieme.

Conseguentemente si procede alla modifica dell'art. 15, comma 1, del più volte richiamato decreto legislativo n. 300, prevedendo che il Ministero dell'Interno possa organizzarsi sulla base di cinque dipartimenti, anziché degli attuali quattro.

#### **Analisi della compatibilità dell'intervento con la normativa comunitaria**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

#### **Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale.**

Il provvedimento appare pienamente conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

## **Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)**

### **Soggetti destinatari ed impatto della nuova struttura dipartimentale sull'attuale organizzazione ministeriale**

Il provvedimento esplica effetti sul modello di organizzazione delle strutture centrali del Ministero dell'Interno, attualmente imperniato sull'accorpamento delle tradizionali direzioni generali in quattro dipartimenti, corrispondenti alle funzioni finali fondamentali del Ministero dell'Interno ex art. 14 del d.Lgs. n. 300/99.

### **La ratio dell'intervento**

L'istituzione di un nuovo dipartimento si rende necessaria al fine di assicurare l'esercizio organico delle funzioni tipiche dell'Amministrazione dell'interno dirette alla tutela degli interessi generali della comunità nazionale e attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla salvaguardia e all'incolumità fisica delle persone e dei beni, alla promozione e allo sviluppo delle comunità locali.

Attualmente, infatti, il Dipartimento Affari interni e territoriali, che dovrebbe avvalersi delle proprie risorse per la realizzazione compiuta del sistema delle autonomie, finisce per essere prevalentemente assorbito da esigenze strumentali al perseguimento di interessi trasversali all'intera Amministrazione

### **Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.**

Con il decreto legislativo in esame si intende istituire un nuovo dipartimento nell'ambito del Ministero dell'Interno al quale è demandato lo svolgimento di tutti i compiti afferenti alle politiche del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, alla promozione e allo sviluppo delle

relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del Ministero stesso.

Per quanto concerne l'analisi dei mezzi e dei tempi individuati, gli effetti collegati al provvedimento si verificheranno con l'adozione del successivo regolamento di modifica dell'attuale regolamento di organizzazione dell'Amministrazione dell'Interno (d.P.R. n. 398/2001) attraverso il quale si provvederà a scorporare dal Dipartimento Affari interni e territoriali i compiti attribuiti alla nuova struttura dipartimentale.

### **Verifica dell'esistenza di oneri finanziari**

Il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato, come meglio specificato nella relazione tecnica, atteso che dalla nuova organizzazione non deriva l'istituzione di nuove qualifiche funzionali o posizioni dirigenziali. Nell'istituendo dipartimento andranno a confluire quelle Direzioni centrali di cui si compone attualmente il Dipartimento per gli affari interni e territoriali; pertanto, la nuova organizzazione non comporterà alcun onere sotto il profilo organizzativo e logistico.



## RELAZIONE TECNICA

Le modifiche al decreto legislativo n. 300/99, previste nello schema di provvedimento in esame, hanno lo scopo di consentire il riequilibrio delle diverse aree funzionali attualmente allocate al Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, al fine di assicurare una maggiore valorizzazione delle funzioni tipiche dell'Amministrazione dell'Interno, dirette, da una parte, alla tutela degli interessi generali della comunità nazionale e, dall'altra, alla realizzazione di un'adeguata politica del personale dell'Amministrazione civile.

Tale nuova organizzazione non comporta comunque nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che non è prevista l'istituzione di nuove qualifiche funzionali o posizioni dirigenziali.

Infatti, il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale da attribuire a Prefetti è da considerarsi nell'ambito della dotazione organica complessiva (156 unità); pertanto, la posizione di capo del nuovo Dipartimento è già ricompresa nella predetta dotazione organica (di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo n. 139/2000 recante "Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia", come modificata dal decreto ministeriale 4 ottobre 2002, n. 243).

Anche per quanto concerne l'articolazione interna dell'istituendo Dipartimento, si fa presente che nello stesso andranno a confluire quelle Direzioni centrali di cui si compone attualmente il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, che svolgono funzioni omogenee, secondo una logica di aggregazione di settori che hanno tra di loro carattere di complementarità ed interdipendenza; pertanto la nuova organizzazione non comporta alcun onere sotto il profilo organizzativo, logistico e di risorse umane, tenuto conto che si fa fronte alle nuove esigenze con personale della carriera prefettizia e delle altre qualifiche attualmente in servizio.

Per quanto concerne poi un eventuale incremento degli oneri derivante dall'attribuzione di trattamenti economici più elevati, in relazione alle posizioni di maggiore responsabilità di capo e vice capo del nuovo Dipartimento, si fa presente che l'art. 28 del decreto legislativo n. 139/2000, recante "Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia" ha previsto che il trattamento economico fondamentale

accessorio è oggetto di procedimento negoziale. Inoltre, per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato il primo accordo di categoria relativo al biennio 2000-2001, di cui al d.P.R. 23 maggio 2001 n. 316, ha istituito il fondo per il finanziamento di dette retribuzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 32 del già richiamato decreto legislativo n. 139/2000, stabilendo le modalità di finanziamento dello stesso.

Da quanto sopra emerge, dunque, che il trattamento economico accessorio dei dirigenti è correlato alle risorse finanziarie disponibili e, pertanto, dallo schema di provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come si evince dall'allegata tabella.

### Tabella annessa alla relazione tecnica

Dalla annessa tabella si evince che il trattamento economico spettante al Capo Dipartimento è quello percepito dal Prefetto titolare di sede ovvero dal Direttore Centrale o dal Vice Capo Dipartimento di fascia B. Le uniche voci differenti si riferiscono alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato.

Per il finanziamento di dette retribuzioni si fa ricorso alle somme certe che alimentano il fondo di cui all'art. 20 del d.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.

TRATTAMENTO ECONOMICO 13 MESI CAPO DIPARTIMENTO		TRATTAMENTO ECONOMICO 13 MESI PREFETTO TITOLARE DI SEDE	
Stipendio	57.281,65	Stipendio	57.281,65
Indennità integrativa speciale	9.790,04	Indennità integrativa speciale	9.790,04
Indennità L. 121/81	11.374,13	Indennità L. 121/81	11.374,13
Retribuzione di posizione	26.140,98	Retribuzione di posizione	22.566,07
Retribuzione di risultato	3.316,07	Retribuzione di risultato	2.851,82
<b>TOTALE</b>	<b>107.902,87</b>	<b>TOTALE</b>	<b>103.863,71</b>
<b>DIFFERENZA</b>		<b>4.039,16</b>	

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
- RAVVISATA l'esigenza di avvalersi dell'articolo 1 della legge citata per apportare all'organizzazione del Ministero dell'Interno, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, i correttivi indispensabili ad assicurare una migliore funzionalità dell'azione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287 recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente le strutture organizzative dei Ministeri;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003...;
- SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare bicamerale, di cui all'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....
- SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

## EMANA

il seguente decreto legislativo:

### **Art. 1**

*(Modifica dell'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, con particolare riguardo alle politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo delle relative attività formative nonché alla gestione delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.”

### **Art. 2**

*(Modifica dell'art. 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole “superiori a quattro”, sono sostituite dalle seguenti: “superiori a cinque”.

### **Art. 3**

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per le Risorse Umane  
Ufficio di Organizzazione

Prot. n. O.M. 2104/1377

Roma, 22 MAG. 2003

- AL SINPREF - CIDA
- ALLA CONFEDIR/DIRSTAT
- ALLA CGIL FP
- ALLA CISL - FPS
- ALLA UIL P.A.
- ALLA CONFSAL - UNSA
- ALLA FAS/CISAL - FAS
- ALLA FED. NAZ. UGL STATALI

**OGGETTO:** Schema decreto legislativo di modifica d. lgs. 30.07.99, n. 300.

Si invia, per informazione, lo schema indicato in oggetto.

Si prega di voler far avere all'ufficio scrivente eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla presente comunicazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

Narduzzi



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
Ufficio di Organizzazione

Prot. n. OM/2104-1767

Roma, 1 LUG. 2003

ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI SEDE

**OGGETTO:** *schema d. leg.vo di modifica del d.leg.vo 30.7.'99 n. 300.*

In relazione allo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, si informa che le oo.ss., informate preventivamente con nota del 22 maggio u.s., a tutt'oggi non hanno fatto pervenire alcuna osservazione in merito.

IL DIRETTORE CENTRALE

Narduzzi